

La riforma delle professioni.

Da almeno quattro legislature si parla di una imminente approvazione della legge quadro sul riordino delle professioni intellettuali, ma ogni volta il risultato è quello di deludere le legittime aspettative di due milioni di professionisti e rinviare alla prossima legislatura la risoluzione dello spinoso problema.

In questo quadro ritorna di attualità Tito Livio, il quale nell'”*Historiae*” ricordava che mentre a Roma i senatori discutevano, Sagunto veniva espugnata.

Ritengo che questa citazione storica sia ancora attuale perché oggi mentre si susseguono le proposte di legge sul riordino delle professioni, continuano contestualmente ad essere emanati provvedimenti legislativi che tendono a svilire il ruolo delle professioni e quel che è più grave ad assimilare sempre più i professionisti ad imprese.

In questo contesto si inseriscono le iniziative che mirano a delegittimare l'operato degli Ordini professionali, trovando spesso, se non il consenso, per lo meno il disinteresse degli stessi professionisti.

L'attacco agli Ordini nasconde un'azione ben precisa, che è quella di sbarazzarsi delle professioni intellettuali, spesso scomode in quanto costituite da soggetti non omologabili, cedendo questa importante e strategica fascia di mercato alle società ed alle imprese.

I professionisti non possono più sottovalutare la situazione ed è giunto il momento di prendere piena coscienza di un ruolo sociale fino ad oggi mai esercitato.

Gli Ordini, da taluni autorevoli rappresentanti politici, vengono ritenuti un ostacolo al progresso e allo sviluppo dell'economia, determinando una limitazione al libero accesso al mondo del lavoro dei giovani professionisti.

Il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, si prefiggeva di raggiungere alcuni di questi obiettivi, che avrebbero dovuto portare grandi benefici alla società ed ai giovani professionisti.

Dopo più di un anno dalla sua emanazione bisogna prendere atto che nessun vantaggio hanno avuto i giovani laureati, né tantomeno si è raggiunto il risultato di calmierare i costi.

Basta prendere come esempio due settori oggetto di liberalizzazioni quali i carburanti e la telefonia, per comprendere bene come i risultati ottenuti vanno nella direzione opposta a quanto sperato.

In questo quadro si inserisce il testo base sulla riforma delle professioni presentato lo scorso 7 novembre dall'On. Mantini, in qualità di relatore, alle Commissioni riunite II e X della Camera.

Gli obiettivi della riforma possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1. modernizzazione degli ordini professionali esistenti e riduzione di essi attraverso la unificazione delle figure professionali simili, nonché trasformazione di essi a maggior garanzia degli utenti e non solo degli iscritti;
2. riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate che siano in possesso di statuti ed elementi costitutivi e organizzativi che garantiscano l'emersione di nuovi *skill* professionali e il responsabile esercizio delle attività (sistema duale);
3. promozione delle società professionali e interprofessionali, coerenti con le nuove domande e adeguate alla crescita competitiva nei mercati dei servizi;
4. formazione permanente, garanzia della qualità professionale e nuovi strumenti per rafforzare l'etica professionale;
5. pubblicità informativa, obbligo di assicurazione, eliminazione dei minimi tariffari fissi e non negoziabili;
6. semplificazione dei tirocini e dell'accesso e riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti;

7. autonomia delle Casse Previdenziali e sviluppo del welfare professionale; riconoscimento di politiche fiscali ed economiche per la crescita professionale e del ruolo sociale e politico delle professioni nelle grandi scelte di concertazione.

Questa proposta di legge oggi presenta almeno tre questioni, cuore delle attività ordinistiche, che meritano particolare attenzione:

Competenze, Deontologia e Minimi tariffari.

Per quanto riguarda il nodo mai risolto delle competenze professionali, tra i professionisti esercitanti nel settore tecnico, si genera ulteriore confusione con l'introduzione di un unico Ordine, che comprenda tecnici diplomati e laureati triennali.

L'art. 5 così recita: È istituito l'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria, nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale di matrice tecnica, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.

Con l'accorpamento in unico Ordine si finisce inevitabilmente con innalzare le competenze dei tecnici diplomati, equiparandole a quelle di laureati, seppur con corsi di laurea triennali.

Considerato che l'obiettivo non è quello di abbassare le competenze dei laureati triennali ne consegue che si cerca una facile e qualunquistica captatio benevolentia da parte di un numero consistente di tecnici diplomati, ciò in sfregio ai principi di modernizzazione e di qualità che costituiscono i principi generali ed ispiratori della proposta di legge.

Per quanto concerne l'aspetto deontologico l'art. 25 (Procedimento disciplinare) così recita:

- 1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente, di chiunque vi abbia interesse, nonché, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, su richiesta del Ministro della giustizia.*
- 2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.*

Quindi tale compito viene assegnato ad un organismo esterno all'Ordine presieduto da un magistrato.

E' innegabile che gli Ordini abbiano meritato questa espropriazione, perché proprio nel campo della deontologia e dei procedimenti disciplinari l'attività ordinistica è stata storicamente insufficiente, ma è altrettanto vero che invece di responsabilizzare e regolamentare la questione, si è preferita una scelta che toglie all'Ordine quella che dovrebbe essere l'attività più qualificante.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, che è stato sempre attento alla problematica disciplinare, ha già provveduto a dotarsi di una commissione deontologica e ne sta predisponendo un regolamento di funzionamento.

Non potevo concludere senza un passaggio sull'aspetto tariffario. Il Decreto Bersani se da un lato ha abolito l'obbligo del rispetto di un minimo tariffario, dall'altro non ha introdotto nessuna norma atta a garantire la regolarità e l'equità delle offerte economiche. In un settore così delicato come quello dei lavori pubblici l'assenza delle regole è la peggiore idea che possa venire in mente ad un legislatore. Il risultato ottenuto è che dopo più di un anno i liberi professionisti sono quasi del tutto stati spazzati dalle commesse degli incarichi pubblici, che sono appannaggio delle grosse società. Le stesse poi si avvalgono dell'attività, chiaramente sottopagata, di giovani professionisti, per la progettazione dell'opera.

E' probabile che le poche società che hanno potuto resistere alla "liberalizzazione" successivamente così come oggi avviene per esempio nei settori dei carburanti e della telefonia, detteranno le loro regole e le loro condizioni.

L'art. 20 (Regime tariffario) della proposta di legge sul riordino delle professioni, si pone il problema del riassetto del regime tariffario e lo affronta con i 6 commi di seguito riportati:

1. *Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l'Autorità Garante per il Mercato.*
2. *Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.*
3. *Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque superare il dieci per cento del valore della causa o dell'affare.*
4. *Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle opere pubbliche i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e le prestazioni professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore ad un terzo dei minimi tariffari previsti.*
5. *In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.*
6. *In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.*

Una critica finale la merita sia la sostanza, che la forma del sopra riportato art. 20. Infatti se da un lato è apprezzabile che al comma 4 venga evidenziato che i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e in questa logica non possono essere remunerate al di sotto di un minimo, dall'altro si stabilisce che lo sconto non può essere superiore ad un terzo dei minimi tariffari previsti. Ma allora che senso ha parlare al comma 2 di minimi, se poi viene determinato un ulteriore ribasso. Così come allo stesso comma non si comprende la logica di parlare di tariffe che prevedano livelli massimi inderogabili e minimi, con il risultato che cambiando l'ordine degli addendi si confonde l'interlocutore e si modifica sostanzialmente il risultato.

Luigi Bosco